



Segreteria nazionale

Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio Affari Generali e Giuridici - Roma

e, p.c.

Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Ufficio Relazioni Sindacali - Roma

OGGETTO: Vice commissari del ruolo direttivo “ad esaurimento” della Polizia di Stato.
Uso del titolo accademico.

Spettabile Direzione,

consta l'emissione, in data 26.3.2018 della nota n. 333-A/9805.P.4.1/2640/2018 con cui viene espresso un parere in ordine all'uso del titolo accademico per i Vice Commissari R.E. da parte degli Uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, che però questa O.S. non condivide nel modo più assoluto.

Come noto, il tema oltre ad essere disciplinato dall'art. 11 del D.P.R. 28 Ottobre 1985 n. 782 «...è obbligatoria l'indicazione della qualifica o l'uso del titolo accademico (...) va premesso il termine “signore”» è stato anche attenzionato dal Capo della Polizia Manganeli con la circolare n.333-C/I/9009-B1/2008 in data 3.11.2008, in cui viene spiegato che vi è coincidenza tra titolo accademico e funzioni direttive e che l'uso del titolo accademico, da parte degli Uffici di Polizia, dev'essere riservato ed attribuito nell'ordine di servizio, nelle ordinanze e nei provvedimenti agli appartenenti al ruolo direttivo.

I Commissari R.E., il cui ruolo è stato introdotto con il d.lgs. 95/2017, sono direttivi con i medesimi distintivi di qualifica, identiche funzioni e responsabilità dei Commissari R.O. e dunque non si capisce quale sia la latitudine del ragionamento svolto da codesto Ufficio. A nulla vale eccepire che per tale accesso concorsuale non sia obbligatoriamente richiesto il possesso della laurea (ancorché ne faccia sostanzioso titolo concorsuale) in quanto lo si vuole qui rammentare, anche per altri Dirigenti del ruolo unico, ex art. 1 d.lgs. 334/2000, che hanno avuto accesso alla carriera direttiva tramite la frequenza dell'Accademia o dei successivi corsi quadriennali presso



Segreteria nazionale

l'Istituto Superiore di Polizia, la laurea non era richiesta e - seppure non tutti - la maggior parte di essi l'ha conseguita solo successivamente in via privata.

Ciò osservato, è evidente che ove venisse formalmente seguito il parere emanato da codesto Ufficio, si porrebbe inopinatamente in essere un atto gravemente discriminatorio e lesivo della dignità dei funzionari interessati.

Tanto premesso, si auspica una revoca del succitato parere emanando una rettifica nel senso indicato da questa O.S. e dalla menzionata circolare n.333-C/I/9009-B1/2008 in data 3.11.2008.

Al fine di garantire tutela al personale interessato, sarà gradito un cortese riscontro.

Cordiali saluti

Roma, 16 aprile 2018

Il Segretario generale
Oronzo Così